PREMESSO che:

- La Legge della Regione Veneto n. 2 del 24/01/2019, pubblicata sul BURV n. 9 del 29/01/2019, ha sancito la fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa nel Comune di "Pieve del Grappa" a far data dal giorno 30 gennaio 2019;
- E' intenzione della nuova Amministrazione comunale di unificare gli strumenti di pianificazione territoriali vigenti (Piano Regolatore Comunale L.R. 11/2001) dei due ex comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa;
- l'art. 12 della L.R. n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio" suddivide il Piano Regolatore Comunale in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T./P.A.T.I.), ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.);
- Il Comune di Pieve del Grappa (allora ancora diviso nei due comuni di Crespano e Paderno) è provvisto di un Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) predisposto con i Comuni di Castelcucco e Possagno approvato con conferenza di servizi in data 19 ottobre 2010, ratificato con deliberazione n. 332 del 22.11.2010 (B.U.R. n. 94 del 17.12.2010) della Giunta Provinciale di Treviso;

VISTO l'art. 1 della L.R 14/2017 "Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future" e richiamato l'obbiettivo contenuto n nell'art. 3/3 della L.R. 14/2017 lettera a): "ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050".

APPURATO che i Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa hanno strasmesso alla Regione Veneto la Scheda Informativa (art. 4, comma 5 LR 14) protocolli di ricevimento rispettivamente Prot. n. 352566 in data 18/08/2017 e Prot, n. 356600 in data 23/08/2017;

VISTO che con provvedimento n. 668 del 15/05/2018 (pubblicato sul BURV n. 51 del 25/06/2018), la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la definizione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2017, della quantità massima di consumo del suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei;

DATO ATTO che tale parametro, in ottemperanza all' art. 20 comma 1 della L.R. 14/2017, porta di fatto al superamento del meccanismo della S.A.U. di cui all' art. 13, comma 1, lett. f) della L.R. 11/2004 e che ai sensi dell' art. 13, comma 10 della sopracitata L.R. 14/2017 :"... Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale di cui all' articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all' art. 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione";

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26/11/2020 con la quale è stata adottata la VARIANTE PATI per l'adeguamento al consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017

CONSIDERATO che la Variante PATI in oggetto recepisce la nuova disciplina regionale sul contenimento del "consumo di suolo" attraverso una serie di azioni di seguito definite:

- 1. Verifica e conferma dei dati trasmessi alla Regione come da Allegato A Scheda Informativa (art.4, comma 5 L.R.14);
- 2. Rettifica degli "Ambiti di Urbanizzazione Consolidata" (AUC) trasmessi alla Regione con inserimento tra gli elaborati del P.A.T.I. della "Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) di cui all'art.2 c.1 lett. e) L.R. 14/2017" Scala 1:10.000;3. Verifica della "quantità massima di consumo di suolo" in raffronto tra le quantità assegnate dalla DGR 668/2017 e le quantità di SAU Trasformabile residua (Allegato 2 alla relazione)

4. Modifica delle Norme Tecniche del P.A.T.I. in adeguamento alle nuove disposizioni contenute nella ex L.R. n.14/2017 e nella D.G.R. n.668/2018.

DATO ATTO che la variante adottata è stata depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi dal 16/12/2020 al 14/01/2021 presso la sede municipale del Comune di Pieve del Grappa e che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pieve del Grappa, reso noto mediante affissione nei luoghi pubblici e consultabile sul sito internet del Comune;

DATO ATTO altresì che il periodo utile per le osservazioni è scaduto il 20/04/2019 e che risultano pervenute n. 1 osservazione di seguito indicate:

NR	PROT.	DATA	NOMINATIVO
1	1886	08/02/2021	Savio Mario

VISTO l'art. 18, comma 4 della L. R. n. 11/2004, il quale dispone che il Consiglio Comunale, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, (termine ordinatorio), decide sulle stesse ed approva il piano;

VISTE le Leggi in materia ed in particolare la Legge Regionale n. 11/2004 e la Legge Regionale 14/2017 e successive modificazioni o integrazioni delle stesse;

VISTI:

- II T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000;
- La L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- L' art. 20 bis "Vigenza degli atti regolamentari" della L.R. n. 25/1992;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale:

VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ESAME OSSERVAZIONE n. 01 prot. n. 1886 del 08/02/2021:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'osservazione N. 1 prot.n. 4058 del 09/04/2019;

VISTA l'allegata proposta di controdeduzione alle osservazioni contenuta nell'elaborato "Osservazioni e Controdeduzioni" acquisito al prot.n. 5872 in data 23/04/2021;

RITENUTO di far propria la proposta di controdeduzione precisata con le motivazioni in essa contenute;

RICHIAMATO quanto sopra premesso;

VISTI i pareri preventivi favorevoli di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell'artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni;

DELIBERA

- 1. di far propria la proposta di controdeduzione con la motivazione acquisito al prot.n. 5872 in data 23/04/2021;
- 2. di dichiarare NON PERTINENTE e pertanto di non accogliere l'osservazione n. 01 prot.n. 1886 del 08/02/2021 a firma del sig. SAVIO Mario;

DELIBERA

- 3. di prendere atto che è pervenuta un'unica osservazioni alla Variante al PATI per l'adeguamento al consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017 del Comune di Pieve del Grappa, relativamente alla quale è stato contro dedotto dal professionista incaricato con controdeduzione tecnica all'osservazione acquisito al prot.n. 5872 del 23/04/2021;
- 4. di non accogliere, come non è stata accolta nella deliberazione che precede l' osservazione n.1 con le motivazioni riportate controdeduzione tecnica all'osservazione acquisito al prot.n. 5872 del 23/04/2021;
- 5. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, la variante al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale P.A.T.I. di adeguamento alla L.R. 14/2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della medesima legge regionale, redatta dall'arch. De Nardi Silvano di Ponte di Piave, urb. Paolo Furlanetto e pianif. Matteo Gobbo di Treviso costituita dai seguenti elaborati adottati già assunti al protocollo informatico n. 14938 del 28/10/2020 e n. 16009 del 18/11/2020:
- RELAZIONE TECNICA con relativi allegati:
 - Allegato 1 SCHEDA INFORMATIVA (art. 4, comma 5);
 - Allegato 2 CONSUMO DI SUOLO AMMISSIBILE;
 - Allegato 3 CONSUMO DI SUOLO: CRITERI ATTUATIVI;
 - Allegato 4 NORME TECNICHE DEL P.A.T.I. estratto articoli modificati;
- TAVOLA 5 CARTA AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA (AUC) di cui all'art. 2 L.R. 14/2017- scala 1:10.000;

La variante è accompagnata inoltre dalle seguenti asseverazioni: Asseverazione di non necessità di Valutazione Sismica, Dichiarazione di non necessità di Valutazione Idraulica, Dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza.

- 6. di dare atto che gli elaborati della variante non vengono materialmente allegati alla presente deliberazione e sono individuati in modo univoco quali allegati del protocollo informatico n. 14938 del 28/10/2020 e n. 16009 del 18/11/2020;
- 7. di dare atto che il presente schema di provvedimento è stato pubblicato nel sito dell'ente per gli effetti di cui al comma 2 degli atti di cui al comma 1 lett.a) dell'art.39 del D.Lgs.33/2013;
- 8. di dare atto che copia integrale della variante approvata sarà trasmessa a fini conoscitivi all'ente competente all'approvazione del PATI;
- 9. di dare atto che la presente variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune;